NORME SULL'ESPLORAZIONE E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI DEI FONDI MARINI

Art. 8

Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area

La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non puo' superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze. L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione e' stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

Versione in vigore dal 16 marzo 1985, non più in vigore dal 20 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Estremi	Legge 20 febbraio 1985, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-esplorazione-e-la-coltivazione-delle-risorse-minerali-dei/art-8-durata-dei-permessi-di-esplorazione-ed-estensione-dell-area/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it